

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro              | Presidente  |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)   |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla  | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Dott. Mario Blandini                    | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario  |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 4 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica;

## FATTO

Con ricorso del 3 dicembre 2009 i ricorrenti, cointestatari di un contratto di mutuo ipotecario dell'importo di € 135.000,00 sottoscritto con l'intermediario resistente in data 10 maggio 2007, affermavano di aver avviato, in data 21 luglio 2009, la procedura di colloquio interbancario per la "portabilità" del mutuo, indicando, quale data di formalizzazione dell'operazione di surrogazione, il 15 settembre 2009.

Affermavano poi che tale richiesta perveniva il giorno successivo all'intermediario resistente, il quale provvedeva ad esitarla positivamente in data 23 luglio 2009.

Ciò premesso, i ricorrenti affermavano che la fattispecie surrogatoria si perfezionava solo in data 21 ottobre 2009 per un importo di € 128.769, 20.

A fronte di questi eventi, i ricorrenti, con lettera del 27 ottobre 2009, presentavano reclamo all'intermediario resistente chiedendo *"ai sensi del D.L n. 78/2009 art. 2, comma 3, che venisse riconosciuto quanto dovuto e previsto per il mancato perfezionamento della surroga entro i termini stabiliti dalla legge"*.

Nella medesima comunicazione, i ricorrenti quantificavano l'importo loro dovuto a titolo di risarcimento in € 2.580,00, lamentando un ritardo di due mesi correnti dal 21 agosto 2009 (data in cui era scaduto il termine di 30 gg. dall'avvio della procedura di collaborazione



interbancaria, come previsto dalla normativa) al 21 ottobre 2009 (data di perfezionamento della pratica).

In data 11 novembre 2009, l'intermediario provvedeva a riscontrare il reclamo, precisando che la richiesta di "comunicazione debito residuo", relativa alla posizione di mutuo dei ricorrenti ed oggetto di surroga, era pervenuta il 22 luglio 2009 e che tale richiesta era stata regolarmente completata ed esitata il 23 luglio 2009.

L'intermediario respingeva dunque il reclamo dei ricorrenti, sostenendo di aver adempiuto tempestivamente alle proprie incombenze e precisando che *"eventuali ritardi erano evidentemente da ricercarsi nel comportamento degli altri soggetti coinvolti nella definizione della pratica"*.

Con il sopra citato ricorso del 3 dicembre 2009, i ricorrenti si sono rivolti all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo il riconoscimento del loro diritto al risarcimento del danno per i mesi di ritardo nel perfezionamento della surroga e *in toto* rinviando (anche per la precisa quantificazione di tale danno) al *"contenuto dell'allegata documentazione relativa alla fase di reclamo dell'intermediario"*.

In data 14 gennaio 2010, l'intermediario presentava, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni, nelle quali affermava di avere accertato che la richiesta di comunicazione del debito residuo era pervenuta in data 22 luglio 2009 e che tale richiesta era stata regolarmente completata ed esitata in data 23 luglio 2009.

Sulla scorta di tali osservazioni, *"risultando quindi documentalmente provato che la banca per quanto di sua competenza ha agito con la massima tempestività"*, l'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso.

Considerato il procedimento maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella seduta del 4 marzo 2009.

## DIRITTO

La questione posta all'attenzione dell'Arbitro Bancario Finanziario verte in materia di portabilità dei mutui e ruota, in particolare, attorno all'applicabilità o meno al caso di specie dell'art. 2, comma 3, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (in G.U. n. 150 del giorno 1.7.2009), convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 (in G.U. n. 179 del 4.8.2009), in vigore dal 5 agosto 2009 (art. 2, comma 4).

Nell'intento di accelerare le procedure di "portabilità" dei mutui, tale disposizione prevede, infatti, che nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancaria, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salva la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.

Si tratta dunque di un'ulteriore norma agevolativa del procedimento di "sostituzione" di un mutuo con altro concesso da diverso mutuante – che viene ad aggiungersi a quelle contenute nell'art. 8 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 (in G.U. n. 26 del giorno 1.2.2007), convertito in legge 2 aprile 2007 n. 40 (in G.U. n. 77 del 2.4.2007), come modificato dall'art. 2, comma 450, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in Suppl. ord. n. 285 alla G.U. n. 300 del 28.12.2007) –, con l'obiettivo specifico di contenere il rischio di immotivati e artificiosi rallentamenti nello svolgimento delle procedure da parte delle banche coinvolte. E, in questa prospettiva, si tratta di norma che addossa alla banca cedente un obbligo di risarcimento nei confronti del cliente per un ammontare



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

forfettariamente predeterminato in funzione del valore del mutuo, anche quando alla medesima banca non possa essere imputata alcuna responsabilità, ferma restando la possibilità di una rivalsa nei confronti della banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.

Ritornando alla controversia in oggetto, i ricorrenti basano il ricorso sull'applicabilità dell'appena richiamata norma alla loro vicenda di surroga, in ragione del lasso di tempo intercorso tra l'avvio della procedura di colloquio interbancario effettuato il 21 luglio 2009 e il perfezionamento dell'operazione realizzatosi in data 21 ottobre 2009.

La richiesta del ricorrente risulta, ad avviso del Collegio, fondata, in quanto la disposizione di cui all' art. 2, comma 3, del D.L. n. 78/2009 è applicabile al caso di specie.

Sotto il profilo temporale, innanzitutto, l'art. 2, comma 3, è, come si è detto, entrato in vigore il 5 agosto 2009: di conseguenza, seguendo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione in materia di *ius superveniens*, non vi sono ragioni di dubitare dell'applicabilità della norma sopravvenuta ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla legge ed ancora pendenti, che ben possono essere disciplinati – sotto il profilo degli effetti – dalla legge successiva. Il principio di irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 preleggi, implica infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente, che la legge nuova può applicarsi ad effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, quando essa sia diretta a disciplinare tali effetti, con autonoma considerazione dei medesimi, indipendentemente dalla loro correlazione con l'atto o fatto giuridico che li abbia generati (così, da ultimo, Cass. civ. Sez. III, 16 aprile 2008, n. 9972).

Per quanto concerne, poi, i concreti presupposti di applicazione della fattispecie, come più sopra si è già accennato l'art. 2, comma 3, nell'ottica di agevolare la posizione del cliente, addossa l'obbligo di risarcimento del danno a carico della banca cedente del tutto a prescindere dall'imputabilità a quest'ultima del ritardo nel perfezionamento della surroga.

Il tenore letterale della disposizione è chiaro, infatti, nel subordinare l'obbligo di risarcimento al solo dato oggettivo del mancato perfezionamento della surroga entro il termine di trenta giorni “dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancaria ai fini dell'operazione di surrogazione”.

#### **P. Q. M.**

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda la somma di € 2.580,00 al ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO